SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 febbraio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ministero della giustizia

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Varivax»

09A00929

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Piperital»

09A00930

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Idracal»

09A00931

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pravastatina del Corno»

09A00932

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zoloder»

09A00933

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Protovit, Arovit, Redoxon e Becozym»

09A00934

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Panosfen»

09A00935

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio cloruro Gobbi Frattini»

09A00936

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calcium Vit. D Sandoz»

09A00937

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Frubiosina P, Visadron e Antidol»

09A00938

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ischelium»

09A00939

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elidiur»

09A00940

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nimesulide Doc Generici»

09A00941

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aspro»

09A00942

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina Doc Generici»

09A00943

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nitroglicerina PH&T»

09A00944

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Negatol»

09A00945

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Cefonicid Teva, Piperacillina Teva e Tamoxifene Teva»

09A00946

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aciclovir Doc Generici»

09A00947

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Artilog»

09A00948

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Climoston»

09A00949

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Essaven Gel»

09A00950

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Decme»

09A00951

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rinojet Valeas»

09A00952
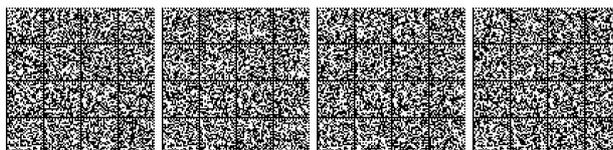
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diltiazem Dorom»

09A00953

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Salbidrex»

09A00954

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tralforin»

09A00955

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tralforin»

09A00956

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Genotropin»

09A00957

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Adenoscan»

09A00958

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Avalox»

09A00959

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fludara»

09A00960

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zerella»

09A00961

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Climara»

09A00962

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Octegra»

09A00963

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actira»

09A00964

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zolpidem Sandoz»

09A00965

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nuvaring»

09A00966

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Movicol»

09A00967

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quinapril Idroclorotiazide EG»

09A00968

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride EG»

09A00969

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fortipan»

09A00970

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actonel»

09A00971

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Optinate»

09A00972

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Avestra»

09A00973

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Giasion»

09A00974

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Redeguan»

09A00975

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Blopress»

09A00976

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ratacand»

09A00977

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epiduo»

09A00978

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epiduo»

09A00979

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epiduo»

09A00980

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gluscan»

09A00981

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meningitec»

09A00982

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Polioinfanrix»

09A00983

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voltaflex»

09A00984

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Botox»

09A00985

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mononine»

09A00986

Variazione di tipo II, secondo procedura di mutuo riconoscimento, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Genotropin»

09A00987
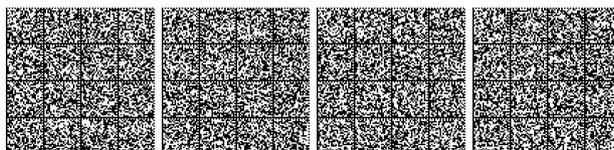
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Genazzano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Genazzano (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Genazzano (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ferdinando Santoriello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Genazzano (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 25 novembre 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 98525/2108/04/2008 del 25 novembre 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Genazzano (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Ferdinando Santoriello.

Roma, 8 gennaio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A01038

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Arcole e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Arcole (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dieci consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arcole (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gerardino Mattia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Arcole (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 12 novembre 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Verona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. W.A.n.16176/08-783/08 Area II del 17 novembre 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arcole (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gerardino Mattia.

Roma, 8 gennaio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A01039

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Specchia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Specchia (Lecce) ed il sindaco nella persona del sig. Antonio Lia;

Considerato che, in data 13 novembre 2008, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Specchia (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Beatrice Agata Mariano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Specchia (Lecce) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Antonio Lia.

Il citato amministratore, in data 13 novembre 2008, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 43554/2008 AREA II EE.LL. del 4 dicembre 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Specchia (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Beatrice Agata Mariano.

Roma, 8 gennaio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A01040

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2009.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2005 recante la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi;

Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° febbraio 2008 concernente la proroga, fino al 31 gennaio 2009, dello stato di emergenza in relazione ai gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi che hanno interessato il territorio del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare una situazione che per intensità ed estensione richiede l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ravvisata la necessità di completare gli interventi di delocalizzazione e di ricostruzione della frazione di Cavalerizzo consentendo alla popolazione colpita dai gravissimi dissesti idrogeologici del marzo 2005 di riprendere le normali condizioni di vita in condizioni di sicurezza;

Vista la nota del Sindaco di Cerzeto prot. 5167 del 19 dicembre 2008;

Sentita la Regione Calabria;

Considerata l'esigenza di prevedere un'ulteriore proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere gli interventi di carattere straordinario ed urgente diretti ad un definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 gennaio 2010, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto in provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A01046

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 21 ottobre 2008.

Modalità di erogazione dei «Buoni vacanza».

IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CON DELEGA AL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2008 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on.le Michela Vittoria Brambilla sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di turismo;

Visto l'art. 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»,
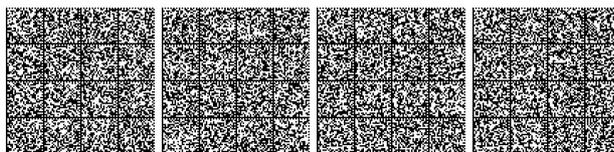
che prevede apposite risorse dirette a realizzare agevolazioni per favorire il turismo delle famiglie e dei singoli definiti sulla base di determinati criteri reddituali;

Visto l'art. 2, comma 193, lettera *b)* della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevedendo l'adozione di un apposito decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Minitri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento Bolzano, ai fini della definizione delle modalità di impiego delle risorse di cui all'art. 10 della citata legge n. 135/2001, destina l'erogazione di tali risorse per interventi, di solidarietà in favore delle fasce più deboli e per l'attuazione delle strategie per la destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale;

Ritenuto di dover procedere alla definizione delle modalità di erogazione dei buoni vacanza utilizzando allo scopo appositi criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti;

Considerato che il Comitato delle politiche turistiche, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2006, nelle sedute del 30 maggio e del 17 ottobre 2007, ha evidenziato la necessità di collegare l'erogazione delle risorse di cui alla legge n. 135/2001 ad una politica di destagionalizzazione dei flussi turistici nazionali;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espressa nella riunione del 28 febbraio 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto definisce le modalità di impiego delle risorse di cui all'art. 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, come previsto dall'art. 2, comma 193, lettera *b)* della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'erogazione di «buoni-vacanza» da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce, sociali più deboli e per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale.

Art. 2.

1. Per la gestione dell'acquisto e della distribuzione dei buoni vacanza assistiti da contributo statale ai soggetti avente diritto, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel rispetto, dei principi di economicità, trasparenza ed efficacia, può stipulare convenzioni, senza previsione di corrispettivo ma con il riconoscimento delle sole spese documentate di cui al successivo art. 6, con l'ANCI e con le Associazioni non-profit - denominati di seguito «soggetti gestori» - che possiedano comprovata esperienza nella gestione a livello nazionale di un Sistema di Buoni Vacanze così come previsto dall'art. 10, comma 3 della legge n. 135/2001 e dall'art. 2, comma 193, lettera *b)* della legge n. 244/2007.

Art. 3.

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con apposito atto pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, comunica le modalità di presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui all'art. 1 del presente provvedimento.

2. Il soggetto gestore, sulla base delle previsioni convenzionali, verifica la sussistenza in capo agli interessati che abbiano fatto, apposita domanda dei requisiti necessari per l'accesso al contributo statale. Il soggetto gestore predispone l'elenco dei soggetti che hanno conseguito l'agevolazione, assicurando l'occorrente raccordo con la rete di strutture turistiche convenzionate.

3. Il soggetto gestore, secondo le modalità previste in convenzione, fornisce al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri un rendiconto delle attività svolte con cadenza trimestrale.

Art. 4.

1. Per aventi diritto si intendono i nuclei familiari che si trovino nelle condizioni socio-economiche indicate nella tabella di cui al presente articolo. Il contributo statale, previsto dal precedente art. 1, è erogato nelle misure di cui alla medesima tabella fino ad esaurimento, dei fondi disponibili, sulla base del criterio di priorità cronologica.
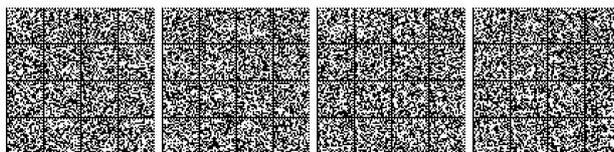
numero componenti nucleo familiare	**Redditi lordi del nucleo familiare da/a**	**Limite massimo di spesa turistica calcolabile ai fini del contributo**	**Percentuale di contributo statale da applicare alla spesa massima calcolabile**
1	**da 0 a 10.000 €**	**500 €**	**45%**
1	**da 10.000 a 15.000 €**	**500 €**	**30%**
1	**da 15.000 a 20.000 €**	**500 €**	**20 %**
2	**da 0 a 15.000 €**	**785 €**	**45%**
2	**da 15.000 a 20.000 €**	**785 €**	**30%**
2	**da 20.000 a 25.000 €**	**785 €**	**20%**
3	**da 0 a 20.000 €**	**1020 €**	**45%**
3	**da 20.000 a 25.000 €**	**1020 €**	**30%**
3	**da 25.000 a 30.000 €**	**1020 €**	**20%**
4 e oltre	**da 0 a 25.000 €**	**1230 €**	**45%**
4 e oltre	**da 25.000 a 30.000 €**	**1230 €**	**30%**
4 e oltre	**da 30.000 a 35.000 €**	**1230 €**	**20%**

Art. 5.

1. I buoni vacanza acquisiti con le modalità e con contributo statale di cui al presente provvedimento non possono essere utilizzati a decorrere dalla prima settimana di luglio e sino all'ultima settimana di agosto e nell'ultimo periodo dal 20 dicembre al 6 gennaio dell'anno successivo. I predetti buoni vacanza sono destinati ai settori del turismo balneare, montano e termale.

2. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo indica, entro il 30 novembre di ogni anno, parametri relativi all'utilizzo dei buoni vacanza-assistiti dal contributo statale nell'anno successivo.

Art. 6.

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, nell'ambito della convenzione, riconosce ai soggetti gestori esclusivamente il rimborso delle spese postali derivanti dalla trasmissione dei Buoni Vacanze agli aventi diritto.

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al Centro di Responsabilità n. 17 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Sviluppo e competitività del turismo).

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 21 ottobre 2008

Il Sottosegretario: BRAMBILLA

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 203.

09A01041

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento della funzione pubblica

DECRETO 29 dicembre 2008.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2008-2009 riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Visti gli articoli 80, 81, 82 e 83 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, di durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici;

Visto in particolare l'art. 81 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 in base al quale il predetto decreto è emanato a seguito di Accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato, rispettivamente delegati e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenuto conto del solo dato associativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e al biennio economico 2006/2007»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 concernente «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» ed in particolare l'art. 24 che testualmente recita: «Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile procede all'accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, ai fini di cui agli articoli 81 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 21, comma 1, e 23, comma 5, del presente decreto. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione»;

Viste le disposizioni sulla rappresentatività sindacale nel pubblico impiego recate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare dall'art. 47-*bis*, comma 1, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 i cui principi sono ora codificati nel testo dell'art. 43, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 165 del 2001, che ammette «alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale...» e che, inoltre, statuisce che «Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato...» e che «Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato»;

Visto che criteri, modalità e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in armonia con la previsione di cui al decreto legislativo n. 217 del 2005 con riferimento al solo dato associativo, e che, di conseguenza, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale in parola sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del solo dato associativo, espresso, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 7 dell'art. 43 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate, entro il 31 dicembre 2007, all'Amministrazione dal personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la nota del 15 novembre 2008 prot. 2649/S158/R07 con la quale il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno ha trasmesso le schede riepilogative delle deleghe rilasciate entro il 31 dicembre 2007 dal personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, specificando, nell'occasione che «…i dati riferiti alle deleghe comprovanti il dato associativo sono stati certificati dalle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria…»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 con il quale il prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;
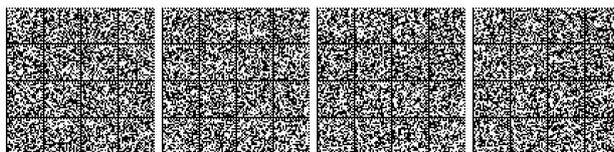
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2008 con il quale al prof. Renato Brunetta, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, prof. Renato Brunetta, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «...le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni…», nonché le funzioni riguardanti, tra l'altro, «..l'attuazione…del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,…»;

Decreta:

Art. 1.

La delegazione sindacale di cui all'art. 81 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo, per il biennio economico 2008-2009, riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è composta dalle seguenti Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

1) AP VV.F. (Alte Professionalità Vigili del Fuoco);

2) F. CISL VV.F (Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori Federazione Nazionale Vigili del Fuoco);

3) SI.N.DIR. VV.F. (Sindacato Nazionale Direttivi e Dirigenti dei Vigili del Fuoco);

4) FP CGIL VV.F. (Confederazione Generale Italiana del Lavoro-Funzione Pubblica-Coordinamento Nazionale dei Vigili del Fuoco);

5) UIL PA VV.F. Direttivi e Dirigenti (Unione Lavoratori Italiana Pubblica Amministrazione Coordinamento Nazionale Vigili del Fuoco);

6) USPPI Dirigenti (Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego);

7) CONFSAL VV.F. (Confederazione Sindacati Autonomi dei Lavoratori dei Vigili del Fuoco);

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2008

Il Ministro: BRUNETTA

09A00996

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 novembre 2008.

Iscrizione al n. 34 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dall'Ente pubblico non economico «Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola», denominato «Camera arbitrale e di conciliazione».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della Giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 1° ottobre 2008, pervenuta il 2 ottobre 2008, e la successiva integrazione del 17 ottobre 2008, pervenuta il 4 novembre 2008, con la quale l'avv. Raffaele Soprano, nato a Nola (Napoli) il 10 ottobre 1950, in qualità di legale rappresentante dell'Ente pubblico non economico «Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nola», con sede legale in Nola (Napoli), Piazza Giordano Bruno n. 1, C.F. e P. IVA 02868051216, ha dichiarato che, con delibera consiliare in data 27 dicembre 2007 è stato costituito, nell'ambito dell'Ente, un organismo, soggetto non autonomo, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 denominato «Camera arbitrale e di conciliazione»;

Considerato che i requisiti posseduti dalla «Camera arbitrale e di conciliazione», organismo non autonomo del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nola, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate, in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 222/2004;
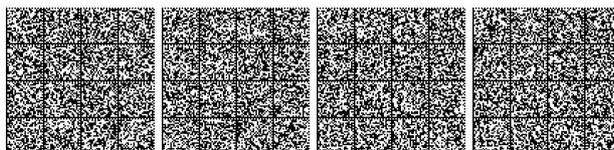
la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dall'Ente pubblico non economico «Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nola», con sede legale in Nola (Napoli), Piazza Giordano Bruno n. 1, C.F. e P. IVA 02868051216, denominato «Camera arbitrale e di conciliazione».

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 34 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro, si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 26 novembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

09A00999

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2008.

Modifica dei PPDG 21 settembre 2007, 28 gennaio 2008, 13 febbraio 2008, 1° aprile 2008, 25 luglio 2008 e 13 ottobre 2008 di accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione dell' associazione «A.N.P.A.R. - Associazione nazionale per l'arbitrato».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista la nota 28 ottobre 2008 pervenuta il 3 novembre 2008, integrata il 5 novembre 2008, con la quale il dott. Giovanni Pecoraro nato a Mercato San Severino il 21 ottobre 1945, in qualità di legale rappresentante chiede che venga inserito un ulteriore formatore abilitato a tenere corsi di formazione per dell'associazione A.N.P.A.R. Associazione nazionale per l'arbitrato;

Visto il PDG 21 settembre 2007, modificato con PPDG 28 gennaio 2008, 13 febbraio 2008, 1º aprile 2008, 25 luglio 2008 e 13 ottobre 2008, con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione A.N.P.A.R. associazione nazionale per l'arbitrato, con sede legale in Pellezzano (Salerno), loc. Corgiano n. 20/D, C.F. e P.IVA 03023510658, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della Giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Verificato che il formatore nella persona di:

dott. Tumbiolo Alberto, nato a Mazara del Vallo (Trapani) il 19 aprile 1962, è in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

la modifica dei PP.DG. 21 settembre 2007, 28 gennaio 2008, 13 febbraio 2008, 1º aprile 2008, 25 luglio 2008 e 13 ottobre 2008, con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato», con sede legale in Pellezzano (Salerno), loc. Corgiano n. 20/D, C.F. e P.IVA 03023510658, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento, l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità: dott. Tumbiolo Alberto, nato a Mazara del Vallo (Trapani) il 19 aprile 1962.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 21 novembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

09A00998

DECRETO 8 gennaio 2009.

Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 274 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che prevede l'adeguamento degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato ogni tre anni «in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visti gli articoli 267, 268 e 269 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 che disciplinano gli importi del diritto di copia e l'art. 273 dello stesso decreto che disciplina il diritto di certificato;

Visti gli importi previsti per il diritto di copia così come stabiliti dalle tabelle contenute negli allegati n. 6, n. 7 e n. 8 al decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002;

Visto l'importo del diritto di certificato indicato dalle lettere *a)* e *b)* dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002;

Ritenuto di dover adeguare gli importi previsti per il diritto di copia e di certificato per i periodi relativi al triennio 1° luglio 2002-30 giugno 2005 ed al triennio 1° luglio 2005-30 giugno 2008;

Rilevato che nel periodo relativo ai trienni considerati, dai dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica, è stata rilevata una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al 14,3%;

Decreta:

Art. 1.

L'importo di euro 3,10 previsto per il diritto di certificato dalle lettere *a)* e *b)* dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 è aggiornato in euro 3,54.

Gli importi stabiliti nelle tabelle contenute negli allegati n. 6, n. 7 e n. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 sono aggiornati come di seguito indicato:

Allegato n .6
(articolo 267)

Diritto di copia senza certificazione di conformità

Numero pagine	*diritto di copia forfettizzato*
1	*2*
1-4	*€ 0,88*
5-10	*€ 1,77*
11-20	*€ 3,54*
21-50	*€ 7,09*
51-100	*€ 14,16*
Oltre le 100	*€ 14,16 più € 5,90 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di100*

Allegato n. 7
(aricolo 268)

Diritto di copia autentica

numero di pagine	*Diritto di copia forfettizzato*	*Diritto di certificazione di conformità*	*Totale delle colonne 2 e 3*
1	*2*	*3*	*4*
1-4	*€ 1,18*	*€ 5,90*	*€ 7,08*
5-10	*€ 2,37*	*€ 5,90*	*€ 8,27*
11-20	*€ 3,54*	*€ 5,90*	*€ 9,44*
21-50	*€ 5,90*	*€ 5,90*	*€ 11,80*
51-100	*€ 11,81*	*€ 5,90*	*€ 17,71*
oltre le 100	*€ 11,81 più € 7,09 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100*	*€ 5,90*	*€ 17,71 più € 7,09 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100*

Allegato n. 8
(articolo 269)

Diritto di copia
Su supporto diverso da quello cartaceo

Tipo di supporto	*Diritto di copia forfettizzato*
1	*2*
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore	*€ 3,54*
Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti	*€ 5,31*
Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore	*€ 5,90*
Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti	*€ 7,09*
Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti	*€ 8,86*
Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB	*€ 4,14*
per ogni compact disc	*€ 295,16*

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2009

Il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia
ORMANNI

Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

09A01196

DECRETO 22 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Russo Angela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005 n. 264, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Vista l'istanza della sig.ra Russo Angela, nata a Luton (Regno Unito) il 27 gennaio 1969, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di «Social Worker», conseguito nel Regno Unito nel maggio 2005 dal «General Social Care Council», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale», sezione B dell'albo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diploma in Social Work» conseguito presso la «London School of Economics and Political Science» nel luglio 1997;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale - sezione B dell'albo - e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 24 ottobre 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale degli assistenti sociali;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Russo Angela, nata a Luton (Regno Unito) il 27 gennaio 1969, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi, da effettuarsi presso una struttura pubblica o privata , nella quale l'assistente sociale supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale sociale e delle attività del servizio sociale.

Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) organizzazione dei servizi sociali, 2) legislazione sociale.

Roma, 22 gennaio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3.

La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A01042
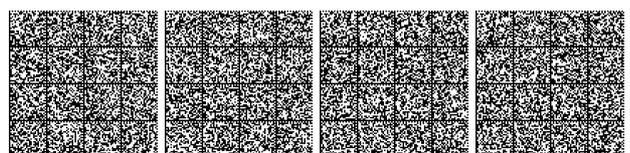
DECRETO 22 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Campbell Heather Ann, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di giornalista professionista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale datato 17 novembre 2006, n. 304, contenente il regolamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 319/94 come sopra modificato, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di giornalista professionista;

Vista l'istanza della sig.ra Campbell Heather Ann, nata a Huddersfield (Regno Unito) il 2 luglio 1970, cittadina britannica, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale conseguito nel Regno Unito, ai fini dell'accesso all' albo dei giornalisti - elenco dei «giornalisti professionisti» e l'esercizio della professione in Italia;

Rilevato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico «Bachelor of Arts» presso la «University of Ulster» nel giugno 1994;

Preso atto che, in base a dichiarazione dell'Autorità competente britannica risulta non essere regolamentata;

Considerato che la richiedente ha documentato di aver maturato esperienza professionale, di almeno due anni negli ultimi dieci, nel Regno Unito;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 ottobre 2008;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione richiesta in Italia per l'esercizio della professione di "giornalista professionista" e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206/07;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra, debba consistere in esami scritti e orali sulle materie indicate nell'allegato A;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi diciotto;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Campbell Heather Ann, nata a Huddersfield (Regno Unito) il 2 luglio 1970, cittadina britannica, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei giornalisti - elenco dei «giornalisti professionisti» e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di diciotto mesi, e che consiste nello svolgimento di attività giornalistica continuativa e retribuita per uno o più organi di informazione, nazionali o locali, regolarmente registrati.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante al presente decreto.

Art. 4.

La prova attitudinale scritta, ove oggetto di scelta della richiedente, consisterà nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli proposti dalla Commissione: 1) interno, 2) esteri, 3) economia - sindacato, 4) cronaca, 5) sport, 6) cultura - spettacolo.

Art. 5.

La prova attitudinale orale, verterà sulle seguenti materie: 1) Diritti, doveri, etica e deontologia dell'informazione.

Roma, 22 gennaio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana sulle materie indicate negli artt. 4 e 5. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato con successo quello scritto.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 4. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.

Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del direttore o dei direttori degli organi di informazione, presso cui è stato svolto il tirocinio.

09A01043

DECRETO 22 gennaio 2009.

Riconoscimento, al sig. Faliero Cristian Gustavo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'articolo 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Faliero Cristian Gustavo, nato a Mar Del Plata (Argentina) il 29 gennaio 1974, cittadino italiano, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'articolo 16 del decreto legislativo 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero Mecanico», conseguito nel novembre 2001 presso la «Universidad Nacional de Mar del Plata» ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri – sezione - A settore industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Ritenuto pertanto che - ai sensi dell'art. 13 comma 1 della direttiva 2005/36/CE - è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di «Ingeniero Mecanico» in Argentina;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 24 ottobre 2008;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Rilevato che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Faliero Cristian Gustavo, nato a Mar Del Plata (Argentina) il 29 gennaio 1974, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «ingegneri» - sezione A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) Impianti chimici.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 22 gennaio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

09A01044
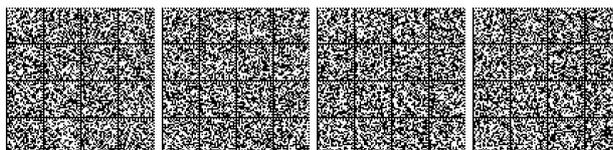
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 novembre 2008.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Foggia.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visto l'art. 1, commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) così come sostituiti dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)*, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956 nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state attribuite all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Fintecna - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. – sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, fermo restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Foggia;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali si evince un avanzo finale di liquidazione di € 405.948,72;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Foggia è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 405.948,72, che è stato già versato sul conto Entrate, capo X – capitolo 2368, del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2008

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO

CASSA MUTUA COLDIRETTI FOGGIA
conto economico

COSTI	IMPORTO	RICAVI	IMPORTO
Sopravvenienze passive	€ 134.298,28	Sopravvenienze attive	€ 56.337,71
Costi della liquidazione	€ 12.697,48	Insussistenze di passività	€ 5.544.951,42
Insussistenze di attività	€ 412.647,39	Interessi attivi	€ 1.140,14
TOTALE COSTI	**€ 559.643,15**	**TOTALE RICAVI**	**€ 5.602.429,27**
DISAVANZO ALLA CONSEGNA	**€ 4.636.837,40**		
AVANZO FINALE DI LIQUIDAZIONE	**€ 405.948,72**		
TOTALE a pareggio	**€ 5.602.429,27**	**TOTALE a pareggio**	**€ 5.602.429,27**
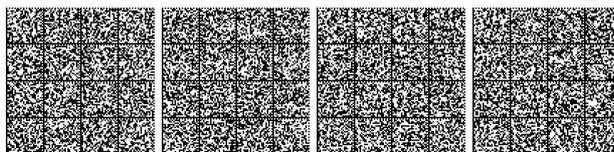
CASSA MUTUA MALATTIA COLDIRETTI DI FOGGIA

Stato Patrimoniale

ATTIVITA'		PASSIVITA' E NETTO	
Avanzo della gestione liquidatoria	**€ 5.042.786,12**	**Disavanzo alle consegne**	**€ 4.636.837,40**
		Avanzo finale di liquidazione (1)	**€ 405.948,72**
TOTALE	**€ 5.042.786,12**	**TOTALE a pareggio**	**€ 5.042.786,12**

(1) L'avanzo finale di liquidazione di € 405.948,72 è stato già versato al conto Entrate dello Stato - Capo X - Capitolo 2368

09A01024
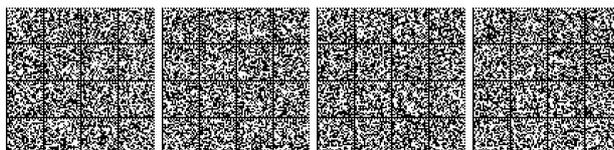
DECRETO 25 novembre 2008.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso per i dipendenti dell'Azienda Trasporti Municipali di Milano.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228 e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visto l'art. 1, commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Finanziaria 2006) così come sostituiti dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)*, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956 nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state attribuite all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – e la Fintecna – Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. – sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella convenzione medesima, fermo restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotranviarie;

Visto l'art. 1 del decreto-leggge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno1981;

Visto il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, con il quale è stata istituita la Cassa di soccorso per i dipendenti dell'Azienda Trasporti Municipali (A.T.M.) di Milano;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della predetta Cassa di soccorso;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali si evince un avanzo finale di liquidazione di € 843.155,70;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso per i dipendenti dell'Azienda Trasporti Municipali (A.T.M.) di Milano è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 843.155,70, già versato sul conto Entrate, Capo X – Capitolo 2368, del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2008

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO
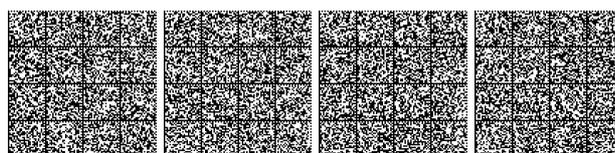
ALLEGATO

CASSA DI SOCCORSO PER I DIPENDENTI DELL'AZIENDA TRASPORTI MUNICIPALI (A.T.M.) di Milano

Conto economico

COSTI	IMPORTO	RICAVI	IMPORTO
Costi della liquidazione	€ 768.234,17	Sopravvenienze attive	€ 5.519,52
Insussistenze di attività	€ 6.063,47	Insussistenze di passività	€ 35.331,39
		Proventi della liquidazione	€ 1.567.215,06
TOTALE COSTI	**€ 774.297,64**	**TOTALE RICAVI**	**€ 1.608.065,97**
		AVANZO ALLA CONSEGNA	**€ 9.387,37**
AVANZO FINALE DI LIQUIDAZIONE	**€ 843.155,70**		
TOTALE a pareggio	**€ 1.617.453,34**	**TOTALE a pareggio**	**€ 1.617.453,34**
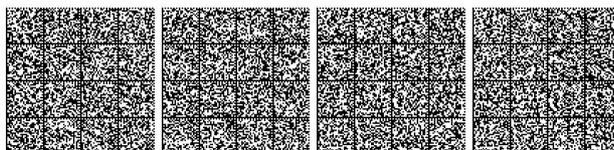
CASSA DI SOCCORSO PER I DIPENDENTI DELL'AZIENDA TRASPORTI MUNICIPALI (A.T.M.) di Milano

Stato Patrimoniale

ATTIVITA'		PASSIVITA' E NETTO	
Avanzo alle consegne	**€ 9.387,37**	**Avanzo finale di liquidazione** (1)	**€ 843.155,70**
Avanzo della gestione liquidatoria	**€ 833.768,33**		
TOTALE a pareggio	**€ 843.155,70**	**TOTALE a pareggio**	**€ 843.155,70**

(1) L'avanzo finale di liquidazione di € 843.155,70 è stato già versato al conto Entrate dello Stato - Capo X - Capitolo 2368

09A01025
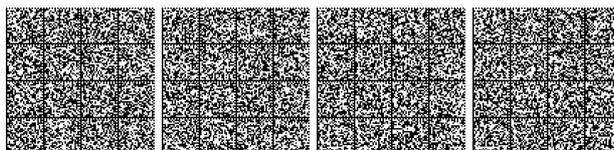
DECRETO 4 dicembre 2008.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Reggio Calabria.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visto l'art. 1, comma 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Finanziaria 2006) così come sostituiti dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)*, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state attribuite all'Ispettorato generale di finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Fintecna – Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A., sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, ferma restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Vista la legge 27 novembre 1960 n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Reggio Calabria;

Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi dai quali si evince un avanzo finale di liquidazione di € 92.178,51;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Reggio Calabria è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio della Cassa predetta che si chiude con un avanzo finale di liquidazione di € 92.178,51, che è stato già versato sul conto Entrate, Capo X – Capitolo 2368, del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2008

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO
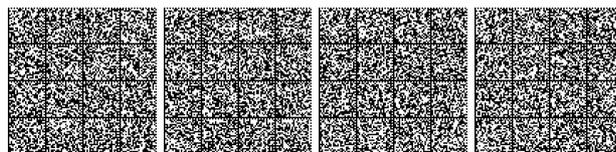
ALLEGATO

CASSA MUTUA PROVINCIALE MALATTIA PER I COMMERCIANTI DI REGGIO CALABRIA

Conto economico

COSTI	IMPORTO	RICAVI	IMPORTO
Sopravvenienze passive	€ 68.446,05	Sopravvenienze attive	€ 54.911,27
Costi della liquidazione	€ 15.588,00	Insussistenze di passività	€ 510.521,83
Insussistenze di attività	€ 450.619,79		
TOTALE COSTI	**€ 534.653,84**	**TOTALE RICAVI**	**€ 565.433,10**
AVANZO FINALE DI LIQUIDAZIONE	**€ 92.178,51**	**AVANZO ALLE CONSEGNE**	**€ 61.399,25**
TOTALE	**€ 626.832,35**	**TOTALE**	**€ 626.832,35**

CASSA MUTUA PROVINCIALE MALATTIA PER I COMMERCIANTI DI REGGIO CALABRIA

Stato Patrimoniale

ATTIVITA'		PASSIVITA' E NETTO	
Avanzo alle consegne	€ 61.399,25	**Avanzo finale di liquidazione (1)**	**€ 92.178,51**
Avanzo della gestione liquidatoria	€ 30.779,26		
TOTALE	**€ 92.178,51**	**TOTALE**	**€ 92.178,51**

(1) L'avanzo finale di liquidazione pari ad € 92.178,51 è stato già versato al conto Entrate dello Stato - Capo X - Capitolo 2368

09A01022
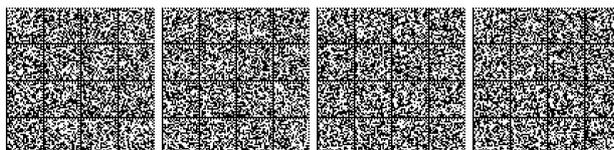
DECRETO 4 dicembre 2008.

Chiusura della gestione liquidatoria della Gestione fuori bilancio concernente le particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Catania.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), cosi come sostituiti dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che ha disposto la soppressione dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (IGED), e l'attribuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera *b)*, della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n.1404 nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili sono state attribuite all'Ispettorato generale di Finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in via transitoria, cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001 in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – e la Fintecna – Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. – sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti, nonché del relativo contenzioso, è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, ferma restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 in base al quale tutte le gestioni fuori bilancio - esclusi i fondi di rotazione e fatta salva la disciplina dettata dagli articoli da 1 a 20 - sono soppresse ed assoggettate a liquidazione secondo le modalità di cui all'art. 8, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 settembre 1999 con il quale il Sindaco di Catania, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 2000, è stato nominato, ai fini del completamento dei lavori, Commissario liquidatore della gestione fuori bilancio concernente le particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Catania;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 31 marzo 2006 di istituzione e nomina del Comitato di liquidazione della gestione fuori bilancio, concernente le particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Catania, composto dal Sindaco di Catania (Presidente), dal dott. Alessandro La Penna e dalla Dott.ssa Patrizia Peani (Componenti), in rappresentanza dalla Fintecna S.p.A.;

Considerato che a seguito delle dimissioni del Prof. Umberto Scapagnini dal Comitato di liquidazione, lo stesso Comitato ha continuato a svolgere le sue funzioni con i due rimanenti componenti della Fintecna, Dott. Alessandro La Penna e Dott.ssa Patrizia Peani;

Visto il Provvedimento del Comitato di liquidazione n. 36 del 10 novembre 2008, con il quale, oltre ad aver approvato il relativo bilancio di chiusura, è stata disposta la chiusura della gestione liquidatoria concernente le particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Catania, di cui agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 1° febbraio1988, n. 19 convertito dalla legge n. 99 del 28.marzo1998, che ha evidenziato un avanzo di € 341.762,91, e ne è stato autorizzato il versamento al Tesoro dello Stato - Conto Entrate dello Stato al capo X, capitolo 2368;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Gestione fuori bilancio, concernente le particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Catania, è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

L'avanzo finale di liquidazione di € 341.762,91 è già stato versato sul conto Entrate dello Stato, capo X – capitolo 2368.

Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2008

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO
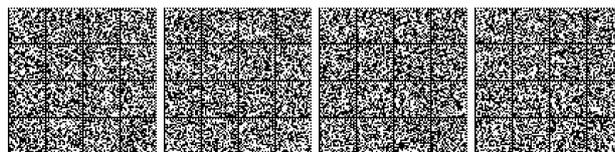
ALLEGATO

GESTIONE FUORI BILANCIO CONCERNENTE LE PARTICOLARI E STRAORDINARIE ESIGENZE, ANCHE DI ORDINE PUBBLICO, DELLA CITTA' DI CATANIA, IN LIQUIDAZIONE

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Conto Economico

COSTI	IMPORTO	RICAVI	IMPORTO
Costi di liquidazione	€ 4.198.312,45	Sopravvenienze attive	€ 205.166,46
TOTALE COSTI	€ 4.198.312,45	TOTALE RICAVI	€ 205.166,46
Avanzo finale di liquidazione	**€ 341.762,91**	Avanzo alle consegne	€ 4.334.908,90
TOTALE a pareggio	**€ 4.540.075,36**	**TOTALE a pareggio**	**€ 4.540.075,36**
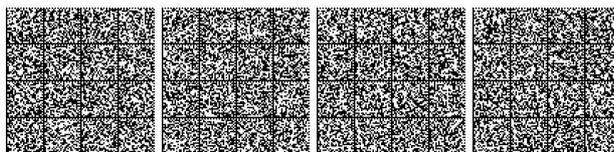
GESTIONE FUORI BILANCIO CONCERNENTE LE PARTICOLARI E STRAORDINARIE ESIGENZE, ANCHE DI ORDINE PUBBLICO, DELLA CITTA' DI CATANIA, IN LIQUIDAZIONE

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Situazione Patrimoniale

ATTIVITA'		PASSIVITA' E NETTO	
Avanzo alle consegne	€ 4.334.908,90	Disavanzo della gestione liquidatoria	€ 3.993.145,99
		Avanzo finale di liquidazione (1)	**€ 341.762,91**
TOTALE a pareggio	**€ 4.334.908,90**	**TOTALE a pareggio**	**€ 4.334.908,90**

(1) L'avanzo finale di liquidazione, di € 341.762,91, è stato interamente versato sul conto Entrate dello Stato, Capo X - Capitolo 2368.
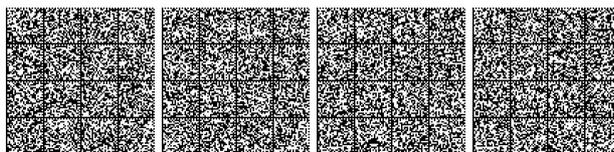
09A01023

DECRETO 27 gennaio 2009.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2009 ai mutui stipulati, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, successivamente elevato a lire 34.000 miliardi con legge n. 388/2000, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991, e successive modificazioni, con il quale è stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor, rilevati dal Comitato di Gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato che, in virtù del decreto 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il Ribor è l'Euribor;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di novembre 2008;

Vista la misura del tasso Euribor ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di novembre 2008 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (Euribor ACT/365);

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7 della legge n. 500/1992, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 4,237%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'Euribor ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (Euribor ACT/365): 4,297%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'Euribor va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti dall' art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari al 4,65%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2009 è pari al 5,45%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2009

Il direttore generale: GRILLI

09A01071

DECRETO 27 gennaio 2009.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2009, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interes-

se annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor, rilevati dal Comitato di Gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;
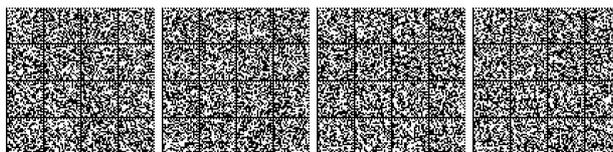
Visto che con il suddetto decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, è stato stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il Ribor è l'Euribor;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di novembre 2008;

Vista la misura del tasso Euribor ACT/360 a tre mesi rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (Euribor ACT/365) per il mese di novembre 2008;

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 4,237%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'Euribor ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (Euribor ACT/365): 4,297%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'Euribor va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 è pari al 4,65%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2009 è pari al 5,45%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2009

Il direttore generale: GRILLI

09A01072

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 gennaio 2009.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Frosinone quale autorità pubblica legittimata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» per la quale è stata inviata istanza di registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la nota n. 4499 del 20 febbraio 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso all'organismo comunitario competente la domanda di registrazione della denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) 510/2006;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Frosinone ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/99, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediata-

mente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;
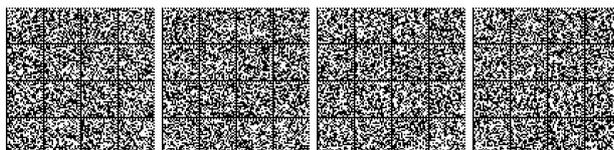
Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 16 dicembre 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Frosinone con sede in Frosinone, viale Roma snc, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina».

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Frosinone del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 con provvedimento dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Frosinone non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Frosinone comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione all'esame dei Servizi comunitari e consultabile nel sito istituzionale del Ministero e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art.10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» da parte dell'organismo comunitario.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Frosinone è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Frosinone comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Frosinone immette nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Lazio.

Art. 7.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Frosinone è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A01000

DECRETO 15 gennaio 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione all'autorità pubblica designata «Assam - Agenzia servizi settore agroalimentare delle Marche» ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella» registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 509/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 23 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 9 novembre 2002, con il quale è stata autorizzata l'autorità pubblica designata «Assam – Agenzia servizi settore agroalimentare delle Marche» con sede in Ancona, via Alpi n. 21, ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella» per tre anni a far data dal 9 novembre 2002;

Visto il decreto 12 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 260 dell'8 novembre 2005, con il quale all'autorità pubblica designata «Assam – Agenzia servizi settore agroalimentare delle Marche» è stata rinnovata l'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella» per tre anni a far data dal 9 novembre 2005;

Vista l'istanza presentata in data 24 dicembre 2008 dall'autorità pubblica «Assam – Agenzia servizi settore agroalimentare delle Marche» intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella»;

Considerato che non sono mutate le condizioni previste dal sopra citato decreto;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione all'autorità pubblica designata «Assam – Agenzia servizi settore agroalimentare delle Marche» con sede in Ancona, via Alpi n. 21, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 14 del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto STG «Mozzarella», registrato in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998, è rinnovata per tre anni a far data dal 9 novembre 2008, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A01045

DECRETO 19 gennaio 2009.

Modifica del decreto 25 marzo 2005, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 25 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 83 dell'11 aprile 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Prosciutto Toscano registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.

Vista la nota del 13 gennaio 2009, numero di protocollo 341, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Prosciutto Toscano modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 13 gennaio 2009, numero di protocollo 341;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Prosciutto Toscano con decreto 25 marzo 2005, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 13 gennaio 2009, numero di protocollo 341 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2009

Il Capo Dipartimento: NEZZO

09A00874
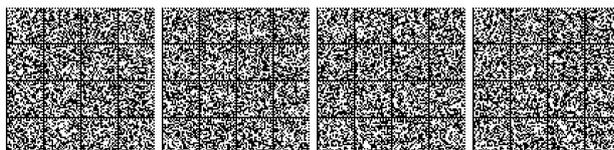
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 gennaio 2009.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2 comma 236 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti n. 14/T del 24 gennaio 2008 che, nell'ambito delle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'Ente nazionale per l'aviazione civile, destina la somma di 1,5 milioni di euro, per gli oneri di servizio pubblico necessari ad assicurare la continuità territoriale dell'Isola d'Elba, in attuazione dell'art. 2 comma 236 lettera *a)* della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16;

Vista la delega conferita con nota n. 0005072 del 17 aprile 2008 dal Ministro dei trasporti *illo tempore* al Presidente della Regione Piemonte, ai sensi dell' art. 14 della legge n. 241/1990, ad indire e presiedere la Conferenza di servizi, al fine di determinare il contenuto degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per l'Isola d'Elba;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi che si è tenuta il 16 ottobre 2008;

Vista la nota ministeriale n. 006475 dell'11 dicembre 2008, con la quale viene comunicato alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, l'intendimento del Governo italiano di imporre oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa;

Vista la nota ministeriale n. 006480 dell'11 dicembre 2008 con la quale viene comunicato alla società di gestione dell'aeroporto di Marina di Campo, di Firenze, di Pisa e alla compagnia aerea Elbafly che è in corso di definizione la procedura per l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotte Elba Marina di Campo-Firenze, Elba Marina di Campo-Pisa;

Decreta :

Art. 1.

Al fine di assicurare la continuità territoriale dell'Isola d'Elba, con un collegamento aereo adeguato, regolare e continuativo, il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa, viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della nota informativa della Commissione europea, prevista dall'art. 16, par. 4, secondo comma del regolamento (CE) n. 1008/2008.

Art. 3.

Qualora entro sessantadue giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della nota informativa indicata nell'art. 2, nessun vettore abbia dichiarato all'E.N.A.C. la propria intenzione di istituire, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1, servizi aerei di linea sulle rotte Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa, senza corrispettivo finanziario, il diritto di effettuare le rotte sopra dette sarà concesso, ai sensi dell'art. 16, par. 9 del reg. CE n. 1008/2008, tramite gara pubblica per un periodo di un anno, secondo la procedura prevista dall'art. 17 del reg. (CE) n. 1008/2008.

Art. 4.

L'ENAC è incaricato di esperire la gara di cui all'art. 3, di pubblicare sul proprio sito internet www.enac-italia.it il bando di gara ed il testo della presente imposizione, ed altresì di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico.

Art. 5.

Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti viene concesso al vettore aggiudicatario della gara di cui all'art. 3, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa, e viene altresì approvata la convenzione tra ENAC e il vettore stesso per regolamentare tale servizio.

Il decreto ministeriale di cui al comma precedente è sottoposto al visto degli organi di controllo del medesimo Ministero.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2009

Il Ministro: MATTEOLI
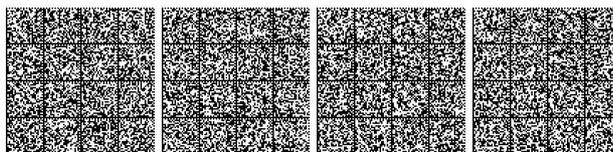
ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotte Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo- Pisa

A norma delle disposizioni dell'art. 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo italiano, in conformità alle decisioni assunte in sede di Conferenza dei servizi tenutasi presso la Regione Toscana, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulla rotta seguente:

1. Rotte interessate

Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa:
Elba Marina di Campo -Pisa e viceversa.

1.1. Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, l'Autorità competente potrà riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

2. Requisiti richiesti

2.1 L'ENAC verificherà che i vettori accentanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico :

- essere vettore aereo comunitario in possesso del prescritto COA e della licenza di esercizio ai sensi della normativa comunitaria ;
- dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
- distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;
- attestare l'adesione ai fondi previdenziali a assistenziali di categoria e l'impegno a versare i relativi oneri presso gli Enti dello Stato italiano.

3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico

3.1 *In termini di numero di frequenze minime:*

***Tra* Elba Marina di Campo e Firenze e viceversa.**
La frequenza minima per la rotta sopra individuata è la seguente:

- Dall'1 maggio al 30 settembre
  2 voli giornalieri in andata e 2 voli giornalieri in ritorno il lunedì,martedì, mercoledì, venerdì;
  1 volo giornaliero in andata ed 1 volo giornaliero in ritorno il sabato e la domenica ;

- Dall'1 ottobre al 30 aprile
  2 voli giornalieri in andata e 2 voli giornalieri in ritorno il lunedì ed il mercoledì,
  1 volo giornaliero in andata, e 1 volo giornaliero in ritorno il giovedi e il venerdi;

Tra Elba Marina di Campo e Pisa e viceversa.

La frequenza minima per la rotta sopra individuata è la seguente:

- Dall'1 maggio al 30 settembre
  2 voli giornalieri in andata e 2 voli giornalieri in ritorno il lunedì, il martedì, giovedì, venerdi;
  1 volo giornaliero in andata ed 1 volo giornaliero in ritorno il sabato e la domenica ;
- Dall'1 ottobre al 30 aprile
  2 voli giornalieri in andata e 2 voli giornalieri in ritorno il lunedì, martedi,
  1 volo giornaliero in andata, e 1 volo giornaliero in ritorno il giovedi e il venerdi;

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

3.2. *In termini di orari:*

Sulla rotta ***Elba*** **Marina di Campo** ***- Firenze :***

Dall'1 maggio al 30 settembre

1 volo con partenza nella fascia oraria 7,00- 09.00 il lunedì, il martedì,mercoledì, venerdi, sabato e 1 volo con partenza nella fascia oraria 18,00 – 20,00 il lunedì, il martedì, mercoledì, venerdi, e domenica ;

Dall'1 ottobre al 30 aprile

1 volo con partenza nella fascia oraria 7,00- 09.0 0 il lunedì, il mercoledì, giovedì, e 1 volo con partenza nella fascia oraria 15,00-18,00 il lunedì, il mercoledì, venerdi;

Sulla rotta **Firenze** - ***Elba*** **Marina di Campo :**

Dall'1 maggio al 30 settembre

1 volo con partenza nella fascia oraria 7,00- 09.00 il lunedì, martedì, mercoledì, venerdi, sabato e 1 volo con partenza nella fascia oraria 18,00 – 20,00 il lunedì, martedì, mercoledì, venerdi, e domenica;

Dall'1 ottobre al 30 aprile

1 volo con partenza nella fascia oraria 7,00- 09.00 il lunedì,mercoledì, giovedì, e 1 volo con partenza nella fascia oraria 15,00-18,00 il lunedì,mercoledì,venerdi;
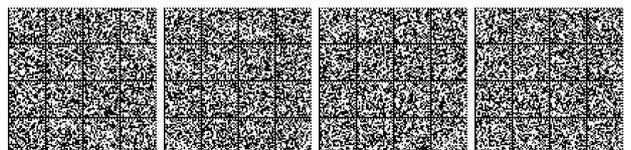
Sulla rotta ***Elba* Marina di Campo** – ***Pisa*** **:**

Dall'1 maggio al 30 settembre

1 volo con partenza nella fascia oraria 7,00- 09.00 il lunedì, martedì,giovedì,venerdi,sabato e 1 volo con partenza nella fascia oraria18,00 – 20,00 il lunedì,martedì,giovedì,venerdi,domenica;

Dall'1 ottobre al 30 aprile

1 volo con partenza nella fascia oraria 7,00- 09.00 il lunedì, martedì,giovedì, e 1 volo con partenza nella fascia oraria 15,00-18,00 il lunedì,martedì,venerdi;

Sulla rotta Pisa - ***Elba* Marina di Campo :**

Dall'1 maggio al 30 settembre

1 volo con partenza nella fascia oraria 7,00- 09.00 il lunedì,martedì,giovedì,venerdi,sabato e 1 volo con partenza nella fascia oraria 18,00 – 20,00 il lunedì,martedì,giovedì,venerdi,domenica ;

Dall'1 ottobre al 30 aprile

1 volo con partenza nella fascia oraria 7,00- 09.00 il lunedì,martedì,giovedì, e 1 volo con partenza nella fascia oraria 15,00-18,00 il lunedì,martedì,venerdi ;

3.3. *In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta:*

Il servizio Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo -Pisa e viceversa dovrà essere effettuato con aeromobili biturboelica o bireattori pressurizzati aventi una capacità minima di 17 posti.

Nel caso in cui il mercato lo richieda, dovrà essere offerta maggiore capacità tramite l'istituzione di voli supplementari i quali non daranno luogo a compensazioni aggiuntive né all'applicazione di tariffe diverse da quelle di cui al successivo paragrafo 3.4.

I vettori che svolgono il servizio onerato, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adopereranno, con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilità.

3.4. *In termini di tariffe:*

a) le tariffe massime da applicare su ciascuna tratta sono le seguenti:

Elba Marina di Campo - Firenze o viceversa	35,00 EUR
Elba Marina di Campo – Pisa o viceversa	30,00 EUR

Le tariffe indicate sono da intendersi IVA esclusa e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali.

Non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge da parte del vettore o dei vettori accettanti.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.

Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte onerate hanno diritto alle tariffe sopra descritte.

b) Ogni anno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'Enac, adegua le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata ai vettori che operano sulla rotta in questione e viene portata a conoscenza della Commissione Europea.

c) In caso di variazione percentualmente superiore al 5% in ciascun trimestre, nella media rilevata a partire dal quarto trimestre 2009, del costo del carburante e/o del rapporto di cambio euro/dollaro USA, le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata e in proporzione all'incidenza del costo del carburante sui costi di esercizio del vettore, quest'ultima valutata convenzionalmente nella misura del 20%. Il parametro di riferimento per il calcolo delle variazioni è costituito dal prezzo del carburante di febbraio 2008. Per la definizione del prezzo è considerata la quotazione Platt's del Jet fuel cargo FOB Mediterraneo, espressa in Dollari USA per tonnellata, del mese precedente di quello a cui si fa riferimento. La quotazione così ottenuta viene convertita in Euro secondo i valori pubblicati dalla BCE. All'eventuale adeguamento delle tariffe procede trimestralmente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di una istruttoria effettuata dall'ENAC, sentiti i vettori. L'eventuale adeguamento tariffario decorrerà dal trimestre successivo a quello della rilevazione e si applica esclusivamente alla tariffa.

La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulla rotta e viene portata a conoscenza della Commissione europea.

3.5. *In termini di continuità dei servizi:*

Al fine di garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, i vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:

- garantire il servizio per 12 mesi;
- uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi richiamati nella Carta dei diritti dei passeggeri ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento;
- fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovrà ammontare a 200.000,00 euro mediante fideiussione bancaria a favore dell'ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, che potrà utilizzarla per garantire la prosecuzione del regime onerato. Nel caso i presenti oneri vengano accettati da più vettori, la cauzione sarà commisurata alla quota parte del servizio accettato. La cauzione sarà svincolata alla fine del servizio ed in seguito alla verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione.
- effettuare per l'intero periodo almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2 % per motivi documentati direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione i casi di forza maggiore;
- corrispondere all' ENAC a titolo di penale la somma di 3.000 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite del 2 %. Le somme percepite in tal senso saranno riallocate e utilizzate a compensazione per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba.

Fermo restando le penali di cui al precedente punto del presente paragrafo, ai vettori sono comminabili, in aggiunta, sia le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006 (recante "Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato"), sia le sanzioni amministrative previste dal Decreto legislativo 4 ottobre 2007, n. 172 in materia di disciplina sanzionatoria per l'assegnazione di bande orarie.

09A01013

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DELIBERAZIONE 26 gennaio 2009.

Esecuzione della decisione di assegnazione delle quote di CO2 agli impianti di combustione supplementari o a parti supplementari di impianti di combustione, per il periodo 2008-2012, in osservanza al nulla osta della commissione europea. (Deliberazione n. 1/2009).

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO NAZIONALE DI GESTIONE E ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE

Visto:

il decreto interministeriale, 28 febbraio 2008, di approvazione della Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 e relativi allegati, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 13 dicembre 2008 - serie generale;

la deliberazione n. 020/2008 del 27 novembre 2008 di questo Comitato pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 13 dicembre 2008 - serie generale e recante l'esecuzione della decisione di assegnazione delle quote di CO2 agli impianti per il periodo 2008-2012, elaborata ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni, in osservanza al nulla osta della Commissione europea;

in particolare, il sesto paragrafo della sopra citata deliberazione che stabilisce che con successiva deliberazione di questo Comitato e previa acquisizione del nulla osta da parte della Commissione europea, saranno assegnate per il periodo 2008-2012 e rilasciate per l'anno 2008 agli impianti di combustione supplementari o a parti supplementari di impianti di combustione, 7,116573 milioni di tonnellate di quote per anno;

la comunicazione della Commissione europea del 30 maggio 2008 in cui la commissione afferma di aver constatato che le informazioni di base utilizzate per determinare il quantitativo proposto di quote di emissione da assegnare con le revisioni agli «impianti di combustione supplementari» non risulta sia stato debitamente comprovato e verificato attraverso una verifica indipendente;

la comunicazione di questo Comitato alla Commissione europea del 18 settembre 2008 con cui lo stesso si impegnava a richiedere la verifica indipendente delle informazioni di base utilizzate per determinare il quantitativo proposto di quote di emissione da assegnare con le revisioni agli «impianti di combustione supplementari».

la lettera della Commissione europea del 19 gennaio 2009 che, a seguito delle verifiche effettuate sulle assegnazioni agli impianti supplementari o parti supplementari di impianti di combustione, ne ha verificato la conformità con i requisiti dell'art. 2, paragrafo 3, della decisione della commissione sul piano di assegnazione adottato dall'Italia del 15 maggio 2007;

Su proposta della segreteria tecnica del Comitato.

Delibera:

1. Conformemente al nulla osta della Commissione europea di cui alla lettera del 19 gennaio 2009 è data esecuzione alla decisione di assegnazione delle quote di CO2 agli impianti per il periodo 2008-2012, elaborata ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e integrazioni, per la parte riguardante l'assegnazione per il periodo 2008-2012 di 7,116573 milioni di quote di CO2 medie per anno ed il rilascio delle quote assegnate per l'anno 2008.

2. La quantità di cui al comma 1 è assegnata per il periodo 2008-2012 e rilasciata per l'anno 2008 a ciascuno dei gestori degli impianti regolati dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, conformemente a quanto riportato in allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale. La quantità di cui al presente comma è da intendersi come addizionale rispetto a quanto assegnato e rilasciato ai sensi della deliberazione n. 20/2008.

3. Contestualmente all'invio della dichiarazione relativa alle attività ed alle emissioni dell'impianto di cui all'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni, dovuta per l'anno 2008, ciascuno dei gestori di cui al comma 2 provvede ad inviare a questo Comitato l'attestato di verifica di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo relativo alle informazioni trasmesse ai sensi della deliberazione n. 25/2007.

4. L'amministratore del registro di cui all'art. 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni provvede all'iscrizione nel Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione, delle quote assegnate e rilasciate secondo il comma 2 e 3.

5. I corrispettivi previsti dall'art. 26 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e integrazioni sono versati in occasione del rilascio delle quote per l'anno 2010.

6. La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

Il presidente: CLINI

ALLEGATO

Elenco settoriale 1: Elenco degli impianti termoelettrici cogenerativi e non cogenerativi

N Aut	Ragione Sociale Del Gestore	Denominazione Impianto	Quote 2008 - 2012[1] [t CO_2]
1537	AcegasAps S.p.A.	AcegasAps S.p.A. - Impianto di Termovalorizzazione Rifiuti	5.671
Totale			**5.671**

Elenco settoriale 2: Altri impianti di combustione

Di cui "altro"

N Aut	Ragione Sociale Del Gestore	Denominazione Impianto	Quote 2008 – 2012[1] [t CO_2]
339	Polimeri Europa S.p.A.	Stabilimento Polimeri Europa di Porto Marghera	988.794
531	Berco S.p.A.	Berco S.p.A.	16.674
534	S.F.I.R. S.p.A.	S.F.I.R. S.p.A. Zuccherificio di Pontelagoscuro	415
548	POLIMERI EUROPA S.p.A.	Stabilimento Polimeri Europa di Ravenna	0
767	POLIMERI EUROPA S.p.A	STABILIMENTO POLIMERI EUROPA DI BRINDISI	464.374
809	Polimeri Europa S.p.A	Stabilimento Polimeri Europa di Gela	198.315
824	Polimeri Europa S.p.A.	Stabilimento Polimeri Europa di Priolo	870.999
829	Polimeri Europa S.p.A.	Stabilimento Polimeri Europa di Porto Torres	313.745
871	ACETATI SPA	Acetati S.p.A.	9.199
1536	Evonik Degussa Italia S.p.A.	Evonik Degussa Italia S.p.A.	167.679
1538	Cabot Italiana S.p.A	Cabot Italiana S.p.A	185.587
1539	Columbian Carbon Europa SRL	Columbian Carbon Europa Srl - Stabilimento di Trecate	198.796
Totale			**3.414.577**

[1] Assegnazione annua per il periodo 2008-2012
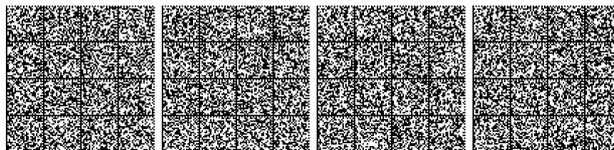
Elenco settoriale 4: Impianti di produzione di acciaio

Di cui impianti a ciclo integrato

N Aut	Ragione Sociale Del Gestore	Denominazione Impianto	Quote 2008 – 2012[2] [t CO_2]
620	LUCCHINI SPA	STABILIMENTO DI PIOMBINO	199.773
762	ILVA S.P.A.	ILVA S.P.A. - Stabilimento di Taranto	2.253.881
Totale			**2.453.654**

Di cui impianti a forno elettrico

N Aut	Ragione Sociale Del Gestore	Denominazione Impianto	Quote 2008 – 2012[2] [t CO_2]
19	AFV ACCIAIERIE BELTRAME SPA	AFV ACCIAIERIE BELTRAME SPA	28.854
70	RIVA Acciaio S.p.A.	RIVA Acciaio - Stabilimento di Lesegno	31.186
92	Cogne Acciai Speciali S.p.A.	Cogne Acciai Speciali S.p.A. - Stabilimento Siderurgico di Aosta	68.644
174	Dalmine SpA	Dalmine SpA - Stabilimento di Dalmine	139.103
175	Lucchini Sidermeccanica S.p.A.	Lucchini Sidermeccanica S.p.A.- Stabilimento di Lovere	47.637
184	ITALFOND SPA	ITALFOND SPA	4.463
185	Metalcam S.p.A.	Metalcam S.p.A.	21.012
194	O.R.I. MARTIN S.P.A.	O.R.I. MARTIN S.P.A.	44.126
195	ALFA ACCIAI S.p.A.	ALFA ACCIAI S.p.A.	53.873
205	INDUSTRIE RIUNITE ODOLESI I.R.O. SPA	Industrie Riunite Odolesi I.R.O. s.p.a.	18.898
207	FERRIERA VALSABBIA SPA	Ferriera Valsabbia S.p.A. - Stabilimento di Odolo (BS)	27.479
209	STEFANA S.p.A.	STEFANA S.p.A. STABILIMENTO DI OSPITALETTO	17
210	ASO SIDERURGICA SRL	ASO SIDERURGICA SRL	838
214	ACCIAIERIE VENETE S.p.A.	ACCIAIERIE VENETE S.p.A. Stabilimento di Sarezzo	4.156
230	Acciaieria Arvedi S.p.A.	Acciaieria Arvedi S.p.A.	34.304
251	Acciaierie Valbruna S.p.A.	Acciaierie Valbruna S.p.A. - Stabilimento di Bolzano	24.215
285	Riva Acciaio S.p.A.	Riva Acciaio S.p.A. - Stabilimento di Verona	64.982
305	AFV ACCIAIERIE BELTRAME SPA	AFV ACCIAIERIE BELTRAME SPA	31.165
307	ACCIAIERIE VALBRUNA S.P.A.	Acciaierie Valbruna S.p.A. - Stabilimento di Vicenza	40.497
351	ACCIAIERIE VENETE SPA	ACCIAIERIE VENETE STABILIMENTO DI CAMIN	26.095

[2] Assegnazione annua per il periodo 2008-2012

N Aut	Ragione Sociale Del Gestore	Denominazione Impianto	Quote 2008 – 2012[2] [t CO_2]
368	Ferriere Nord Spa	Ferriere Nord Spa - Stabilimento di Osoppo	64.996
370	Acciaierie Bertoli Safau S.p.A.	Acciaierie Bertoli Safau S.p.A.	65.080
662	ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.A. con Unico Socio	ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.A. con Unico Socio - sito produttivo di Terni	270.174
774	Ferriere Nord Spa	Ferriere Nord Spa - Stabilimento Siderpotenza - Potenza	15.482
814	ACCIAIERIE DI SICILIA S.p.A.	ACCIAIERIE DI SICILIA S.p.A.	16.425
1080	FORONI SPA	FORONI SPA	15.944
1119	OLIFER- ACP SPA STABILIMENTO DI CIVIDATE AL PIANO	OLIFER- ACP SPA STABILIMENTO DI CIVIDATE AL PIANO	2.143
1205	VERONA STEEL SPA	VERONA STEEL SPA	21.654
1289	FERALPI SIDERURGICA SPA	Feralpi Siderurgica S.p.A,.Stabilimento di Lonato	59.229
Totale			**1.242.671**

09A00994

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento per le politiche della famiglia

Rivalutazione per l'anno 2009 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità).

L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2009 ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno al nucleo familiare numeroso) e dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità) è pari al 3,2 per cento (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 15 gennaio 2009).

Pertanto:

a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2009, se spettante nella misura intera, è pari a € 128,89; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti è pari a € 23.200,30 (per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n. 109/1998 - rif. comma l, art. 65, legge n. 448/1998);

b) l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2009, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 309,11; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a € 32.222,66.

09A00993

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo all'anticipazione della celebrazione della «Giornata nazionale del malato oncologico»

La «Giornata nazionale del malato oncologico», indetta con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2006 per la prima domenica di giugno di ogni anno, a causa delle consultazioni elettorali previste per la stessa data, sarà quest'anno anticipata a domenica 3 maggio.

09A01341

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 14 gennaio 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Dan Eugen Pineta, Console Generale di Romania in Bologna.

09A00921

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 18/07 adottata in data 30 novembre 2007 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica - ENPAPI.

Con ministeriale n. 24/IX/0020296/INF-L-26 del 19 dicembre 2008 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 18/07, adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) in data 30 novembre 2007, recante: «Regolamento per l'erogazione di trattamenti economici speciali».

09A01018

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 20/07 adottata in data 30 novembre 2007 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica - ENPAPI.

Con ministeriale n. 24/IX/0020301/INF-L-28 del 19 dicembre 2008 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 20/07, adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) in data 30 novembre 2007, recante: «Modifiche al Regolamento per l'erogazione di borse di studio».

09A01019

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 19/07 adottata in data 30 novembre 2007 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica - ENPAPI.

Con ministeriale n. 24/IX/0020298/INF-L-27 del 19 dicembre 2008 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 19/07, adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) in data 30 novembre 2007, recante: «Regolamento per l'erogazione di contributi per l'avvio e l'esercizio dell'attività libero professionale».

09A01020
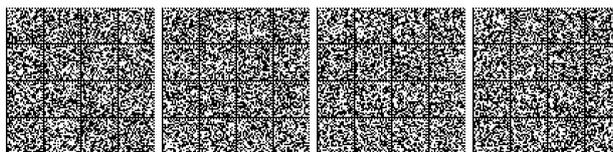
Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 04/08/AdD adottata in data 28 ottobre 2008 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0020304/COM-L-80 del 19 dicembre 2008 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 04/08/AdD, adottata dall'Assemblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti in data 28 ottobre 2008, con la quale si è inteso rinnovare, per il quinquennio 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2013, l'applicazione del contributo di solidarietà, istituito dall'art. 22, comma 1, del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, approvato con decreto interministeriale 14 luglio 2004, che ne ha previsto la possibilità di rinnovo per un massimo di tre ulteriori quinquenni.

09A01021

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento n. 298 del 9 dicembre 2008, concernente: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario "Amplisol"».

Nel comunicato concernente «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario "Amplisol"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2009, dopo il penultimo capoverso inserire le seguenti parole: «La società titolare dell'autorizzazione di cui trattasi è tenuta ad adeguare gli stampati delle confezioni in commercio entro sessanta giorni».

09A01189

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-030) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
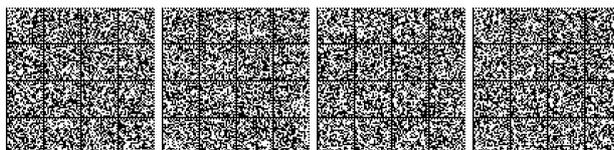
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.